



MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

ATTIVITA' RICETTIVA DI CASA VACANZA NON IMPRENDITORIALE

Per avviare o modificare l'attività ricettiva di casa vacanza non imprenditoriale – con un massimo di n. 2 immobili - il cittadino deve trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per ogni appartamento oggetto dell'attività.

Il modello della S.C.I.A. disponibile on-line contiene tutte le dichiarazioni e gli allegati atti a dimostrare il possesso dei requisiti funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell'attività ricettiva.

E' possibile avviare l'attività lo stesso giorno dell'invio della S.C.I.A. Lo Sportello, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L.241/90 e ss.mm.ii, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dallo Sportello, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatto comunque salvo il potere di Roma Capitale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L.241/90 e ss.mm.ii.

La presentazione della S.C.I.A. a seguito di modifiche è dovuta anche per:

- ☐ la ristrutturazione, l'ampliamento o la riduzione della capacità ricettiva
- ☐ il cambio di denominazione dell'esercizio
- ☐ il cambio di categoria dell'esercizio
- ☐ il cambio dei periodi di apertura dell'esercizio

Prima di presentare la Segnalazione per l'avvio di un nuovo esercizio alberghiero è necessario richiedere all'Agenzia Regionale del Turismo sita in Roma – Via Parigi, 11 l'attribuzione della classificazione della struttura e della denominazione e, ove richiesto dall'interessato, il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive.

L'Agenzia Regionale del Turismo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, procede all'attribuzione della classificazione di casa vacanza non imprenditoriale (categoria da 1 a 4), della denominazione e della eventuale specificazione aggiuntiva. Decorso il termine dei 30 giorni, il silenzio della Azienda equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Attraverso la S.C.I.A. il titolare dell'attività ricettiva dovrà rendere le seguenti **dichiarazioni** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo



10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.

- le proprie generalità
- l'ubicazione, la capacità ricettiva e il possesso della classificazione della struttura
- la disponibilità dei locali oggetto dell'attività
- il possesso dei requisiti in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sanità, sicurezza, acustica e prevenzione incendi della struttura oggetto dell'attività
- l'assolvimento del pagamento della Ta.Ri
- l'assolvimento agli adempimenti per il passo carrabile se esistente

Inoltre, dovrà **allegare** alla Segnalazione anche la seguente documentazione:

- n. 3 dichiarazioni asseverate da tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, attestanti la conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, superamento delle barriere architettoniche, igienico sanitaria e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- n. 3 planimetrie sottoscritte da tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, dei locali in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati ai residenti e delle eventuali aree di pertinenza;
- dichiarazione di conformità ai limiti acustici previsti dalla normativa su apposito modello AR1;
- copia degli atti inerenti la disponibilità dei locali
- copia del documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti

I costi previsti

1) Presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività per avvio nuovi esercizi

- | | |
|--|----------|
| - diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq. 250 | € 150,00 |
| - diritti di istruttoria strutture ricettive oltre i mq. 250 | € 600,00 |

2) Presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività a seguito di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della capacità ricettiva, inserimento servizi di somministrazione bevande e alimenti)

- | | |
|--|----------|
| - diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq. 250 | € 50,00 |
| - diritti di istruttoria strutture ricettive oltre i mq. 250 | € 150,00 |

3) Presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività a seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione, variazioni di classificazione, periodi di apertura

- | | |
|--------------------------|---------|
| - diritti di istruttoria | € 21,00 |
|--------------------------|---------|



Modulistica

Effettua il download dei seguenti moduli:

- [Relazione tecnica asseverata](#)
- [Modello AR1 relativo ai requisiti in materia di acustica ambientale](#)

Norme di riferimento

- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13
- Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16